

[Assicurativo.it](http://Assicurativo.it)

## L'illecito accertato per concorrenza sleale e' prova presuntiva del danno da liquidare all'assicurato



di Spaaro

*...questa Corte che ha ripetutamente affermato che nel giudizio promosso dall'assicurato ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito per l'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, posta in essere da compagnie assicuratrici, gli atti del procedimento, in esito al quale l'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha accertato la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato una sanzione ad una determinata impresa, costituiscono una prova privilegiata, quando non una presunzione, del danno patito dal singolo assicurato.*

del 2015-12-28 su [Assicurativo.it](http://Assicurativo.it), oggi e' il 20.05.2024

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25323 Anno 2015 Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO Relatore: RAGONESI VITTORIO Data pubblicazione: 16/12/2015 ORDINANZA sul ricorso 1462-2014 proposto da;

..., elettivamente domiciliata presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa unitamente dagli Avvocati PASQUALE AMENDOLA, GABRIELE FORESTE, giusta procura in calce al ricorso;

nonche' contro  
...ASSICURAZIONI SPA;

- ricorrente - - intimata - avverso la sentenza n. 4043/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 06/11/2013, depositata il 19/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;  
La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 1462/14 proposto da ... nei confronti dell' Alleanza Toro Assicurazioni Spa il Consigliere relatore ha depositato ex art 380 bis cpc la relazione che segue

"Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

"... ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 4043/13 che ha respinto la domanda della ricorrente volta a sentir dichiarare responsabile la Alleanza Toro Assicurazioni Spa della violazione della normativa antitrust per avere partecipato ad un cartello volto a predeterminare i premi assicurativi per la RCA

degli autoveicoli e di conseguenza condannarla alla ripetizione delle somme indebitamente percepite pari ad euro 637,31.

"Con l'unico motivo contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorita' garante per la concorrenza, anche nei confronti della intimata, che aveva accertato la pratica anticoncorrenziale (confermato prima dal Tar e poi dal Consiglio di Stato con sentenza 2199/02) non costituisca prova sufficiente a dimostrare nel caso di specie la sussistenza dell'illecito attribuendo, quindi, alla odierna ricorrente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito .

"Il motivo e' fondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che nel giudizio promosso dall'assicurato ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito per l'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, posta in essere da compagnie assicuratrici, gli atti del procedimento, in esito al quale l'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha accertato la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato una sanzione ad una determinata impresa, costituiscono una prova privilegiata, quando non una presunzione, del danno patito dal singolo assicurato. Ne consegue che la medesima impresa assicuratrice puo' fornire prova contraria del nesso causale tra l'illecito concorrenziale e il danno, ma non con argomentazioni generali, tese a rimettere in discussione i fatti costitutivi della sussistenza della violazione della disciplina sulla concorrenza, gia' valutati dall'Autorita' Garante, bensì offrendo precise indicazioni su situazioni e comportamenti relativi ad essa e all'assicurato, idonei a dimostrare che il livello del premio non e' stato determinato dalla partecipazione all'intesa illecita, ma da altri fattori. ( ex plurimis da ultimo Cass 9116/14;Cass 5327/13;Cass 14027/13;Cass 11610/11). In conclusione, ricorrono i requisiti di cui all'art 375 cpc per la trattazione in camera di consiglio.

"PQM

"Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio Roma 26.5.15 Il Consigliere rel. Considerato; che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;"

che pertanto il ricorso va accolto / con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione

- Cassazione

Hai letto: *L'illecito accertato per concorrenza sleale e' prova presuntiva del danno da liquidare all'assicurato*

Approfondimenti: [Antitrust](#) > [Sanzione](#) > [Concorrenza](#) > [Consumismo](#) > [Sentenze](#) > [Cassazione](#) > [Danno](#) > [Presunzione](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)